



Roma, 11.0 SET. 2007

Ministero dei Trasporti
Dipartimento per la navigazione e il trasporto
marittimo e aereo
Direzione Generale per la navigazione e il
trasporto marittimo ed interno
DIVISIONE 6

MINTRA	
DNAVIG	
Dir. Gen. per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	
REGISTRO UFFICIALE	
Prot. 14478	data / USCITA
Class 073.04.03	

Alle Capitanerie di Porto
LORO SEDI
Agli Uffici Circondariali Marittimi
LORO SEDI

E.p.c. Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
Reparto 2° - Ufficio I
SEDE
(Rif. fg. 64424 in data 11.7.2007)

OGGETTO: Quesiti sul Codice della nautica da diporto.

Sono state recentemente portate all'attenzione di questa Direzione Generale alcune problematiche connesse all'applicazione del Codice della nautica ed in particolare:

1. sulla possibilità che l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria (leasing), figura prevista dall'art. 16 del citato Codice della nautica, possa cedere l'unità in locazione ad una società di charter per un successivo impiego in attività commerciale;
2. sulla valenza della dichiarazione unilaterale di vendita quale titolo idoneo per la trascrizione degli atti relativi alla pubblicità navale.

La Scrivente, acquisiti anche i relativi pareri espressi dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ritiene di dover fornire i seguenti chiarimenti.

Per quanto riguarda la prima fattispecie, premesso in via preliminare che il rapporto tra la società di leasing proprietaria e l'utilizzatore non costituisce un impiego commerciale dell'unità, in quanto la locazione finanziaria (leasing) è un contratto di natura del tutto diversa dalla locazione commerciale, si ritiene che l'utilizzatore che intenda cedere l'unità in locazione ad una società di charter, compia un uso commerciale della medesima, rientrando in pieno nelle previsioni dell'art. 2, comma 2, del Codice della nautica. Previa dichiarazione di armatore, l'utilizzatore dovrà perciò provvedere alle annotazioni prescritte ed al possesso degli altri requisiti stabiliti. Successivamente, la società di charter che impiegherà a fini commerciali l'unità, dovrà a sua volta provvedere ad assumerne l'armamento con il consenso della società proprietaria, ed effettuare anch'essa le annotazioni previste dal citato art. 2 del codice della nautica.



Roma,

Ministero dei Trasporti

Dipartimento per la navigazione e il trasporto

marittimo e aereo

Direzione Generale per la navigazione e il

trasporto marittimo ed interno

DIVISIONE 6

- 2 -

Naturalmente i clienti della società di charter (sublocatari) non potranno che destinare l'unità esclusivamente alle finalità di diporto (art. 46 del codice della nautica).

Per la seconda casistica, si ricorda che il codice della nautica non detta nessuna specifica norma riguardo la forma del titolo di proprietà, per cui in virtù del combinato disposto dagli articoli 1, comma 3, del codice stesso e 252, comma 2, del codice della navigazione si reputa la dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata quale titolo idoneo per l'esecuzione della pubblicità navale relativa alle unità da diporto.

Per maggiore intelligenza della materia trattata si invia copia del carteggio intercorso tra la Scrivente e il Comando Generale delle Capitanerie di Porto.

M. DIRETTORE GENERALE
Enrico Pontecorvo



**Ministero dei trasporti
Comando Generale
del corpo delle capitanerie di porto**

Alla Direzione generale per la navigazione e
il trasporto marittimo ed interno
SEDE

Reparto 2° - Ufficio I

Indirizzo telegrafico: MARICOGECAP

Prot. n° 02.01. 6/442/4 Allegati: 1

Argomento: Quesiti sul Codice della nautica da diporto.

(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)

Riferimento foglio n° 11202 in data 04/07/2007.

Si condivide pienamente quanto esposto da codesta Direzione generale nel foglio in riferimento.

Si conviene, infatti, che solo il proprietario o l'armatore possa fare uso commerciale dell'unità e procedere alla necessaria annotazione di cui all'art. 2 del Codice della nautica da diporto, tanto che nel foglio n° 4366 del 08/05/2007 si è sottolineato che la società di leasing proprietaria dell'unità debba procedere "alla nomina di armatore in capo alla società di charter".

Nel caso di specie, di fatto, si ravvisa una prima locazione a favore della società di charter – non potendosi sussumere il rapporto giuridico intercorrente tra società di leasing proprietaria e utilizzatore nella fattispecie della locazione *tout court* di cui all'art. 42 del Codice della nautica – che, a sua volta e in veste di armatore, procederebbe ad una sublocazione a favore dei propri clienti, sublocazione ammessa anche nel campo del diporto, come è dato desumere dall'ultimo comma del citato art. 42.

Va da sé che i clienti della società di charter (sublocatari) non potranno che destinare l'unità alle finalità di diporto (art. 46 del Codice della nautica).

Tanto si rappresenta per il seguito di competenza di codesta Direzione generale.

IL CAPO REPARTO
C.A. (CP) Felicio ANGRISANO



Roma,

4 LUG 2007

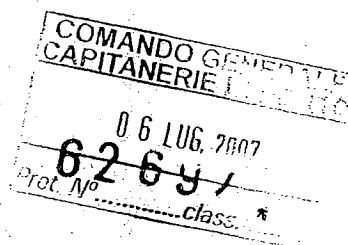
Ministero dei Trasporti
*Dipartimento per la navigazione e il trasporto
marittimo e aereo*

*Direzione Generale per la navigazione e il
trasporto marittimo ed interno*
DIVISIONE 6

MINTRA	
DNAVIG	
Dir. Gen. per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	
REGISTRO UFFICIALE	
Prot. 11202	data / USCITA 4 LUG. 2007
Class 073.04.13	

Visione Com.te ☐ Generale
Routine ☐
Copia a :
Rep. 02
Uff. 5

SEDE



OGGETTO: Quesiti sul Codice della nautica da diporto.

Riferimento foglio n. 43664 in data 8.5.2007.

Con il foglio in riferimento codesto Comando Generale ha sottoposto all'attenzione della Scrivente alcune problematiche inerenti l'applicazione del Codice della nautica da diporto.

In particolare, il primo quesito verte sulla possibilità che l'utilizzatore a titolo di leasing di un'unità da diporto possa cederla in locazione ad altra società che a sua volta la impieghi in attività di locazione, concretando di fatto una sorta di sublocazione.

Sulla questione si ritiene di poter condividere l'analisi compiuta riguardo la necessità che l'utilizzatore (destinando l'unità ad un impiego a fine commerciale) previa dichiarazione di armatore, debba uniformarsi alle prescrizioni dell'art. 2, comma 2 del Codice della nautica.

Alcune perplessità sorgono invece riguardo il successivo impiego dell'unità, poiché dal combinato disposto del già citato art. 2, comma 2 e del successivo Titolo III, Capo I del Codice della nautica da diporto (Disposizioni speciali sui contratti di utilizzazione delle unità da diporto), si desume che gli unici soggetti legittimati ad esercitare le attività commerciali sono i proprietari o gli armatori dell'unità, mentre il conduttore (colui cioè che in virtù di un contratto di locazione ha in godimento l'unità per un periodo di tempo determinato - art. 42) è tenuto ad usare l'unità da diporto in conformità alle finalità di diporto (art. 46), senza poterla ulteriormente destinare ad un'attività di locazione/noleggio.



Roma,

4-10-2007

Ministero dei Trasporti

Dipartimento per la navigazione e il trasporto

marittimo e aereo

Direzione Generale per la navigazione e il

trasporto marittimo ed interno

DIVISIONE 6

- 2 -

Proprio su questa materia si ricorda che anche nell'emanando regolamento di attuazione del codice della nautica è stato espresso il medesimo orientamento, quando nell'ipotizzare i soggetti deputati all'annotazione dell'uso commerciale si è previsto esclusivamente "il proprietario, l'armatore o il conduttore in caso di unità locate a fini di insegnamento della navigazione da diporto".

Si concorda invece per quanto concerne l'ammissibilità della dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata quale titolo idoneo ai fini della pubblicità navale relativa alle imbarcazioni da diporto.

Considerata la valenza di carattere generale dei quesiti proposti, le determinazioni della Scrivente, salvo ulteriori osservazioni o proposte di codesto Comando Generale, formeranno oggetto di apposita circolare per gli uffici periferici dipendenti.

IL DIRETTORE GENERALE

M. Dott. Massimo Provinciali
Massimo Provinciali



00144 Roma,

08 MAG 2007

**Ministero dei trasporti
Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto**

Alla Direzione generale per la navigazione e il
trasporto marittimo e interno
SEDE

Reparto 2° - Ufficio I

Indirizzo telegrafico: MARICOGECAP

Prot. n. 02.01. / **43664** / Allegati 

Argomento: Agenzia nautica Albatros. Quesiti su Codice della nautica da diporto.

(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)

Si trasmette copia del fax s.n. in data 19.04.2007, con cui l'Agenzia in argomento pone due specifici quesiti relativi agli articoli 2, 16 e 17 del Codice della nautica da diporto.

Con il primo, si chiede di conoscere le formalità da espletare per far svolgere, con un'imbarcazione oggetto di *leasing*, attività di noleggio ad una società di charter.

Al proposito e a titolo di contributo di pensiero, si ritiene che l'utilizzatore a titolo di *leasing*, che sublochi l'unità ad una società di charter, compia un uso commerciale della medesima e che, per tale motivo, debba uniformarsi alle prescrizioni dell'articolo 2 del Codice della nautica.

Pertanto, nel caso di specie l'utilizzatore, previa dichiarazione d'armatore, è tenuto a richiedere l'annotazione dell'attività di locazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, prima citato. Una volta sublocato il bene con il consenso della società di *leasing* proprietaria, quest'ultima procederà alla nomina d'armatore in capo alla società di charter che, a sua volta e a proprio favore, richiederà l'annotazione di cui all'articolo 2 più volte citato.

Con il secondo quesito, l'Agenzia Albatros chiede di conoscere se la dichiarazione unilaterale di vendita possa ritenersi titolo di proprietà idoneo per la trascrizione.

Come noto, non contemplando il Codice della nautica da diporto disposizioni specifiche per la forma del titolo di proprietà, in virtù del combinato disposto dagli articoli 1, comma 3, del codice stesso e 252, comma 2, del codice della navigazione, la dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata risulta essere titolo idoneo per la pubblicità relativa alle imbarcazioni da diporto.

Tanto si rappresenta per le determinazioni di competenza di codesta Direzione generale.

P. IL CAPO REPARTO
C.A. (CP) Felicio ANGRISANO t.a.
C.V. (CP) Pasquale REVERCHON